Condizioni generali di vendita e di fornitura di Bayer (Schweiz) AG e Berlis AG

(Pharmaceuticals e Consumer Health)

da applicare nelle operazioni commerciali interaziendali, valide dal 1° gennaio 2026

1. Generale

1.1. Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura (di seguito denominate «CG») disciplinano l'offerta, la vendita e la fornitura di tutti i beni e servizi («merci»/«prodotti») di Bayer (Schweiz) AG e Berlis AG («venditrice») nei settori Pharmaceuticals e Consumer Health alla clientela («acquirente»). Esse costituiscono parte integrante di ogni contratto di acquisto nella versione valida al momento della stipula del contratto. Condizioni divergenti, contrastanti o supplementari dell'acquirente si applicano solo previa espressa approvazione scritta della venditrice.

2. Offerte e ordini

2.1. Le offerte, le informazioni e le descrizioni (incluse le presentazioni su Internet) nonché i preventivi della venditrice sono soggetti a modifiche e non sono vincolanti, a meno che la venditrice non li abbia espressamente indicati come tali per iscritto.

2.2. Gli ordini dell'acquirente diventano vincolanti solo a seguito di conferma scritta o elettronica da parte della venditrice (inclusa fattura o bolla di consegna). Questo vale anche per quanto riguarda prezzo, quantità, termini di consegna e opzioni di consegna.

2.3. In caso di primi ordini, la venditrice verifica l'autorizzazione alla pratica/al commercio all'ingrosso e la solvibilità dell'acquirente.

3. Natura della merce, consulenza tecnica, applicazione e lavorazione

3.1. Per natura della merce vale esclusivamente quanto indicato nelle descrizioni del prodotto, nelle specifiche e nei contrassegni della venditrice. Dichiarazioni pubbliche, vanto di pregi e pubblicità non costituiscono dati sulla natura del prodotto. La durata di conservazione, le informazioni relative al prodotto, all'uso e l'applicazione, le ricette, gli ingredienti, le indicazioni di peso e misura non costituiscono una garanzia delle caratteristiche.

3.2. La consulenza tecnica della venditrice, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove ed esperimenti, ha luogo in base alle migliori conoscenze disponibili; non è tuttavia vincolante, neanche per quanto concerne eventuali diritti di protezione di terzi. Essa non esonera l'acquirente dall'obbligo di verificare l'idoneità della merce fornita per i processi e gli scopi previsti. L'applicazione, l'impiego e la trasformazione hanno luogo al di fuori del controllo della venditrice e ricadono nell'esclusiva responsabilità dell'acquirente.

3.3. Di norma, la durata minima di conservazione dei prodotti forniti è di almeno 12 mesi per i prodotti del settore Pharmaceuticals e di 6 mesi per i prodotti del settore Consumer Health. In casi particolari o per prodotti speciali, la durata minima di conservazione non è inferiore a 3 mesi.

4. Restrizioni all'esportazione e all'importazione e obblighi dell'acquirente

4.1. Se per la consegna è necessaria un'autorizzazione statale all'esportazione o all'importazione, oppure se la consegna è limitata o vietata dalla legge, la venditrice può sospendere la propria prestazione e la richiesta di consegna dell'acquirente fino al rilascio dell'autorizzazione o alla revoca della restrizione/del divieto e disdire il contratto o recedere da esso senza alcuna responsabilità. La venditrice può richiedere in qualsiasi momento la presentazione dell'autorizzazione necessaria. Se è richiesta una dichiarazione del cliente finale o un certificato di esportazione, o se la venditrice li ritiene necessari, l'acquirente è tenuto a fornirli alla prima richiesta scritta. Se è necessaria un'autorizzazione all'importazione, l'acquirente deve informare tempestivamente la venditrice e inoltrare tale autorizzazione immediatamente dopo la ricezione.

4.2. Con l'accettazione di un'offerta, la stipula di un contratto o l'accettazione della merce, l'acquirente garantisce di non effettuare transazioni con la merce o la relativa documentazione in violazione delle restrizioni all'esportazione o all'importazione.

5. Prezzi

5.1. Se non diversamente concordato, si applicano i prezzi della venditrice validi al momento della consegna, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge e altri supplementi. Per consegne espresse richieste dall'acquirente viene addebitato un forfait di CHF 50.– per ogni fornitura; le spedizioni Intercity Express sono fatturate in base ai costi sostenuti. Agli ordini sotto i CHF 300.– viene applicato un supplemento di CHF 30.–.

5.2. Conformemente all'ordinanza concernente l'integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici, per la vendita diretta a specialisti e organizzazioni che impiegano specialisti viene applicato un supplemento per le spese di trasporto di CHF 20.– per ogni fornitura.

6. Pagamento, garanzie e riserva di solvibilità

6.1. Se non diversamente concordato per iscritto, i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario e si considerano effettuati solo quando l'importo è stato definitivamente accreditato su un conto della venditrice. Eventuali sconti sono consentiti solo se concordati separatamente per iscritto.

6.2. Se non diversamente concordato per iscritto, il termine di pagamento si intende a 30 giorni netto dalla data della fattura. In caso di ritardo, vengono applicati interessi di mora del 5% sull'importo totale del credito. È fatta salva la possibilità di far valere un danno maggiore dovuto al ritardo.

6.3. La venditrice si riserva il diritto di conteggiare pagamenti a saldo di precedenti fatture in sospeso, maggiorati di costi e interessi accumulatisi, nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale.

6.4. L'acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

6.5. La venditrice ha il diritto di richiedere il pagamento anticipato o garanzie adeguate (in particolare, garanzia bancaria, lettera di credito stand-by, cauzione, fideiussione di gruppo o bancaria scritta). La venditrice può sospendere le consegne fino al pagamento anticipato o alla costituzione della garanzia.

6.6. Se dopo la stipula del contratto sorgono dubbi fondati sulla capacità o la volontà di pagamento dell'acquirente o se si verifica un ritardo nel pagamento, la venditrice può effettuare ulteriori consegne solo a fronte di un pagamento anticipato o prestazione di una garanzia e, dopo l'infruttuoso decorso di un termine ragionevole, recedere in tutto o in parte dal contratto; sono fatte salve ulteriori rivendicazioni.

7. Consegna

7.1. Le date di consegna non sono vincolanti. Affinché una data di consegna sia vincolante, è necessario un accordo reciproco separato tra le parti.

7.2. Se è stata espressamente concordata una data di consegna fissa e si verifica un ritardo, l'acquirente è tenuto a concedere un termine supplementare ragionevole, di norma due (2) settimane. Se la consegna non viene effettuata entro tale termine, l'acquirente può recedere dal contratto in relazione alle parti interessate, se la venditrice è responsabile del ritardo; le richieste di risarcimento danni sono disciplinate dalla cifra 13.

7.3. Sono ammesse consegne parziali; l'acquirente ha il diritto di ricevere i corrispondenti pagamenti parziali in base alle consegne parziali effettuate.

7.4. Se l'acquirente incorre in mora nell'accettazione o viola colpevolmente gli obblighi di collaborazione, la venditrice può richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive; sono fatte salve ulteriori rivendicazioni.

8. Interruzioni operative e produttive, cause di forza maggiore, impedimenti contrattuali

8.1. La venditrice non è responsabile di mancate o ritardate prestazioni a seguito di interruzioni operative, in particolare se la produzione viene spostata su altri prodotti o se un criterio di qualità richiesto non può essere garantito per motivi tecnici; sono esclusi i casi di dolo o negligenza grave da parte della venditrice.

8.2. In caso di interruzioni prolungate della produzione, la venditrice ha la facoltà di assegnare le capacità o le merci disponibili secondo una scelta commercialmente giustificata e, se necessario, consegnare una quantità inferiore a quella concordata. Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, incendi, epidemie/pandemie, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, penuria energetica, scioperi, attacchi cibernetici/informatici, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono ragionevolmente la fabbricazione, la spedizione, la presa in consegna o il consumo della merce, esimono dagli obblighi di fornitura o presa in consegna per la durata e secondo l'entità dell'impedimento. Se la fornitura e/o la presa in consegna vengono ritardate di oltre otto (8) settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se vengono meno le fonti di approvvigionamento in tutto o in parte, la venditrice non è obbligata ad acquistare da fornitori esterni, bensì può assegnare le quantità di merce disponibili secondo il proprio fabbisogno.

9. Spedizione, assunzione del rischio

9.1. La venditrice sceglie il percorso e il metodo di spedizione; eventuali costi aggiuntivi derivanti da richieste di spedizione speciali da parte dell'acquirente sono a carico di quest'ultimo.

9.2. Se non diversamente concordato, il rischio di perdita e deterioramento accidentali passa all'acquirente al momento dell'arrivo nei locali di quest'ultimo o in caso di mora nell'accettazione («trasferimento del rischio»).

10. Garanzia

10.1. Eventuali reclami dovuti a consegne incomplete o errate nonché a difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto senza indugio, al più tardi entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione della merce; la merce deve essere restituita a temperatura ambiente, allegando la relativa bolla di consegna; in caso contrario, la merce si considera approvata.

10.2. All'arrivo della merce, l'acquirente è tenuto a verificarne immediatamente le seguenti caratteristiche:

a) identità (denominazione del prodotto, numero di lotto/batch, etichettatura del contenitore o sigillatura a piombo con bolla di consegna),

b) quantità

c) presentazione ed etichettatura del prodotto nonché

d) danni da trasporto.

In caso di merci sensibili alla temperatura o alle vibrazioni nonché deperibili, l'acquirente effettua, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, un controllo di qualità al momento della ricezione, per verificare l'assenza di difetti dovuti al trasporto o allo stoccaggio intermedio.

10.3. I vizi occulti devono essere segnalati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta; in caso contrario, la merce si considera approvata. L'onere della prova relativo alla presenza di un vizio occulto spetta all'acquirente. La merce scaduta non viene né sostituita né accreditata.

10.4. Ai fini della tempestività fa fede la data di ricezione della segnalazione da parte della venditrice. I vizi contestati in violazione dei suddetti obblighi di ispezione e notifica sono esclusi dalla garanzia.

10.5. Se non diversamente concordato, i diritti sui vizi sono limitati all'adempimento successivo. Se questo non va a buon fine, l'acquirente può ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto; le richieste di risarcimento danni sono disciplinate dalla cifra 13.

11. Resi

11.1. La merce contestata può essere rispedita al luogo di consegna solo previo consenso esplicito della venditrice e in conformità alla cifra 10.1.

11.2. In nessun caso vengono fornite sostituzioni per a) prodotti contrassegnati come campioni, b) confezioni danneggiate, parzialmente utilizzate o aperte, a meno che ciò non sia dovuto a un errore di consegna, c) merce scaduta, d) ordini errati ed e) merce per la quale sia venuta meno la finalità d'uso da parte dell'acquirente.

11.3. I prodotti il cui ritiro avviene per ragioni di sicurezza dei medicamenti (disposto dalle autorità o per iniziativa interna dell'azienda) vengono rimborsati al prezzo di acquisto, a condizione che il reso avvenga entro un (1) mese dalla pubblicazione o dalla notifica del ritiro, fatte salve le disposizioni di cui alla cifra 11.2.

11.4. I prodotti eliminati dall'assortimento da parte della venditrice non vengono né rimborsati né ritirati.

12. Violazione dei diritti di protezione

12.1. La venditrice non è responsabile per la violazione di brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti commerciali o altri diritti che derivino da specifiche dell'acquirente o da un uso della merce non prevedibile per la venditrice oppure da modifiche apportate alla stessa dall'acquirente o su sua richiesta. Ciò vale in particolare se, su richiesta dell'acquirente, viene fornito un determinato imballaggio o una specifica denominazione del prodotto che potrebbero violare diritti relativi al nome o al marchio.

12.2. L'acquirente informa la venditrice per iscritto entro cinque (5) giorni lavorativi se un terzo rivendica o fa valere diritti di protezione in relazione ai prodotti contrattuali. Se l'acquirente viola colpevolmente tale obbligo, è responsabile nei confronti della venditrice per i danni che ne derivano.

12.3. La venditrice provvede a proprie spese a (i) difendere l'acquirente da azioni di terzi che rivendichino una violazione diretta dei diritti di protezione causata dalla merce fornita dalla venditrice e (ii) esonerare l'acquirente dal risarcimento dei danni e da altri costi legalmente imposti, nella misura in cui questi siano direttamente ed esclusivamente attribuibili a tale violazione.

12.4. La responsabilità della venditrice decade se quest'ultima (i) non riceve una tempestiva comunicazione scritta, (ii) non ottiene il diritto esclusivo di chiarimento, preparazione, difesa e gestione del caso nonché di scelta della rappresentanza legale e (iii) non riceve dall'acquirente un ragionevole sostegno. La responsabilità decade anche se la pretesa viene fatta valere oltre un (1) anno dopo la consegna.

12.5. Se un prodotto diviene oggetto di un procedimento per violazione o se tale eventualità appare probabile a giudizio della venditrice, quest'ultima può, a propria discrezione, (i) garantire all'acquirente il diritto all'ulteriore utilizzo o alla vendita, (ii) effettuare una consegna sostitutiva, (iii) effettuare una rettifica in modo da non violare più i diritti di protezione o (iv) recedere dal contratto in relazione al prodotto interessato. Ulteriori diritti e richieste di riduzione, recesso o risarcimento sussistono solo in conformità alle presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura.

12.6. Per le richieste di risarcimento danni si applica la cifra 13. L'acquirente non può avanzare ulteriori pretese in merito a una violazione effettiva o presunta dei diritti di protezione o di altri diritti di proprietà diversi da quelli indicati alla presente cifra 12.

13. Risarcimento danni

13.1. La venditrice è responsabile, indipendentemente dal fondamento della rivendicazione, solo per danni causati da un comportamento doloso o gravemente negligente da parte della stessa; per il resto, la responsabilità è esclusa nella misura consentita dalla legge.

13.2. La venditrice non è in alcun caso responsabile per danni indiretti o non prevedibili al momento della stipula del contratto nonché per danni conseguenti, inclusi mancati ricavi o profitti, ritardi nella consegna, interruzioni del lavoro, perdita di produzione, deterioramento di altra merce e altri danni dovuti ad altre cause, siano essi derivanti da garanzia, violazione contrattuale, negligenza o altro.

13.3. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui alla presente cifra 13 si applicano nella stessa misura alle azioni di dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e personale ausiliario della venditrice nonché alla loro responsabilità personale.

14. Software

14.1. Se il software o la documentazione sono incorporati in un prodotto o forniti insieme a esso, ciò non comporta il trasferimento dei diritti di proprietà sugli stessi. L'acquirente ottiene solo un diritto d'uso non esclusivo e non trasferibile relativo ai corrispondenti diritti di protezione della venditrice o delle aziende collegate, limitato all'uso del software o della documentazione all'interno di o con i prodotti forniti e nella forma in cui sono stati messi a disposizione.

14.2. In assenza di un consenso scritto della venditrice, l'acquirente non può (i) modificare, adeguare, alterare, tradurre o creare opere derivate dal software, (ii) cedere, affittare, noleggiare, prestare, trasferire, divulgare a terzi, concedere in sublicenza o rendere altrimenti accessibile il software, (iii) fondere il software con altri programmi o incorporarlo in altri prodotti software o (iv) effettuare attività di reverse engineering, decompilazione, disassemblaggio o tentare di risalire al codice sorgente. Ciò non si applica nella misura in cui il diritto imperativo lo consenta espressamente. Le indicazioni relative ai diritti di protezione della venditrice, delle aziende collegate o dei suoi fornitori devono essere riprodotte senza modifiche. Possono inoltre essere applicabili condizioni di licenza di terzi.

15. Distribuzione e garanzia di qualità

15.1. I medicamenti possono essere acquistati solo da aziende e strutture autorizzate ai sensi del diritto applicabile e forniti unicamente a queste ultime. L'acquirente garantisce che la consegna e le successive fasi commerciali sono conformi al diritto applicabile e, su richiesta, fornisce alla venditrice le relative prove.

15.2. L'acquirente informa immediatamente la venditrice in merito a eventuali contraffazioni di medicamenti di cui venga a conoscenza, di relativi sospetti, di commercio illegale della merce e di reclami provenienti dal mercato.

16. Obblighi di informazione su rischi, effetti collaterali ecc.

16.1. L'acquirente osserva tutti gli obblighi di notifica previsti dalla legge e dalle autorità in materia di rischi, effetti collaterali, reazioni avverse non intenzionali ed eventi analoghi derivanti dall'uso previsto della merce e ne informa le autorità competenti. Inoltre, anche se non è soggetto ad alcun obbligo di informazione previsto dalla legge o dalle autorità, informa sempre la venditrice in merito a tali eventi per iscritto via e-mail (drug.safety.switzerland@bayer.com), indicando come oggetto «Adverse Event Reporting».

17. Disdetta e altri tipi di cessazione del contratto

17.1. Fatti salvi altri diritti contrattuali e legali, ciascuna delle parti può disdire il contratto o recedere da esso, in tutto o in parte, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta e senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra parte, se:

a) è stata aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio dell'altra parte o è stata avviata una procedura di risanamento, liquidazione o scioglimento, comprese le procedure avviate su iniziativa propria o coatte, la nomina di un curatore fallimentare o di un amministratore giudiziario o una cessione a favore dei creditori, oppure

b) se i rapporti di capitale o di proprietà della controparte mutano sostanzialmente e la parte ritiene, secondo il proprio libero convincimento, che tali modifiche rendano irragionevole l'ulteriore esecuzione del contratto.

17.2. Se la venditrice si avvale della facoltà di cui alla cifra 17.1 e ha già adempiuto i propri obblighi contrattuali, tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente contratto diventano immediatamente esigibili. In caso di disdetta, recesso o scadenza del contratto, le disposizioni che per loro natura e finalità devono continuare a sussistere rimangono efficaci oltre la durata del contratto stesso.

18. Luogo di adempimento, clausole commerciali standard, garanzia, clausola di efficacia

18.1. Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo punto di spedizione; per il pagamento, è il luogo indicato sulla fattura della venditrice.

18.2. Una garanzia deve essere redatta in forma scritta ed è efficace solo se il contenuto, la durata e l'ambito di applicazione territoriale della copertura della garanzia sono sufficientemente definiti.

18.3. Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura siano o diventino invalide in tutto o in parte, l'efficacia delle restanti disposizioni rimane invariata. In sostituzione della disposizione inefficace, si applica una disposizione efficace che sia quanto più vicina all'intento economico della disposizione inefficace.

19. Diritto applicabile, foro competente

19.1. Le presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura nonché tutti i relativi diritti e obblighi sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero; non si applicano le disposizioni sul conflitto di leggi.

19.2. Le parti si impegnano a risolvere le controversie in primo luogo in via amichevole attraverso colloqui e trattative. Le controversie non risolte in tal modo vengono decise esclusivamente dai tribunali competenti della città di Zurigo. La venditrice è autorizzata a far valere i suoi diritti anche presso il foro competente generale dell'acquirente.